

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DI NOVARA
COMUNE GHEMME



**L. R. 29 dicembre 2006 n. 38
D.C.R. n. 85 - 13268 del 8/02/2010**

**"DISCIPLINA DELL'ESERCIZIO DELLE
ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE"**

IL SINDACO:

**CRITERI COMUNALI PER L'INSEDIAMENTO
DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE
AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE :

SOTRECO SOTRECO s.n.c.
di Bertolotto & C.
piazzale Europa 7 - 10044 Pianezza (TO)

Regolamento di Attuazione

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI NOVARA

COMUNE DI GHEMME



CRITERI PER L'INSEDIAMENTO DEGLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

INDICE

INDICE	2
Art. 1 - Definizioni	3
Art. 2 - Oggetto, finalità e obiettivi	3
Art. 3 – Riferimenti operativi per la programmazione	3
Art. 4 - Tipologia degli esercizi	4
Art. 5 – Superficie di somministrazione	7
Art. 6 – Zonizzazione del territorio comunale	8
Art. 7 - Rilascio di nuove autorizzazioni	10
Art. 8 – Trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande	12
Art. 9 – Ampliamento della superficie di somministrazione	12
Art. 10 – Trasferimento degli esercizi in gestione o in proprietà	13
Art. 11 – Autorizzazioni temporanee	13
Art. 12 - Ambito di esclusione dell'applicazione dei parametri	13
Art. 13 – Standard a parcheggio	14
Art. 14 – Monetizzazione standard a parcheggio	16
Art. 15 – Aree di carico e scarico merci	17
Art. 16 – Verifiche di impatto sulla viabilità	18
Art. 17 – Fissazione degli orari giornalieri di maggior afflusso viario	18
Art. 18 – Fissazione degli orari giornalieri di traffico ordinario	19
Art. 19 – Concertazione delle soluzioni progettuali antecedenti le istanze e le SCIA	19
Articolo 20 – Verifiche degli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali	20
Articolo 21 – Prescrizioni particolari	21
Articolo 22 – Procedure istruttorie	21
Art. 23 – Individuazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici	21
Art. 24 – Direttive per l'insediamento degli esercizi di somministrazione in prossimità dei beni culturali, ambientali e paesaggistici	22
Art. 25 – Prescrizioni per l'insediamento degli esercizi di somministrazione in prossimità dei beni culturali, ambientali e paesaggistici	22
Art. 26 – Orari di svolgimento della somministrazione	24
Art. 27 – Orari di carico e scarico delle merci	24
Articolo 28 – Revoca in caso di violazione dei criteri comunali	24
Art. 29 - Norme finali	25

Art. 1 - Definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme di attuazione, per "Legge" si intende la Legge Regionale del 29 dicembre 2006, n. 38 – "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande"; per "DGR 85/2010" si intende la Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85 – 13268; per "Indirizzi generali e criteri regionali" si intendono gli "Indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande", di cui all'Allegato A alla DGR 85/2010; per "Criteri comunali" si intendono i "Criteri comunali per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" stilati ai sensi dell'articolo 8 della Legge che sono composti dalla Relazione illustrativa e dal Regolamento di attuazione; per "Regolamento di Attuazione" si intendono le presenti norme di attuazione che rendono operativi e pienamente applicabili i Criteri comunali.

Art. 2 - Oggetto, finalità e obiettivi

1. Il presente Regolamento è approvato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della l.r. del 29 dicembre 2006, n. 38 – "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande", e dell'articolo 1, comma 3, della Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85 – 13268.
2. Le finalità e gli obiettivi sono quelle espresse dagli articoli 1 e 2 degli Indirizzi generali e criteri regionali, che qui si sintetizzano:
 - a) favorire la modernizzazione della rete;
 - b) favorire il mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio nei centri urbani, nei piccoli comuni, nelle frazioni e nelle aree già scarsamente servite o prive di servizio;
 - c) orientare l'insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zone ed aree idonee alla formazione di sinergie con la rete del commercio in sede fissa e degli altri servizi pubblici e privati;
 - d) favorire la formazione di un sistema di offerta, articolato sul territorio;
 - e) coordinare la programmazione della rete con le norme urbanistiche, ambientali, igienico-sanitarie, di pubblica sicurezza e sicurezza urbana.

Art. 3 – Riferimenti operativi per la programmazione

1. Il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di cui al precedente articolo è individuato predisponendo la programmazione della rete degli esercizi di somministrazione.

ne di alimenti e bevande che si basa sui seguenti elementi, così come definiti dall'articolo 3, comma 1, degli Indirizzi generali e criteri regionali:

- Le strutture della concorrenza;
 - L'assetto territoriale;
 - La dinamica della concorrenza;
 - Il raccordo tra i presenti Criteri comunali e la pianificazione urbanistica locale.
2. Nel rispetto dei contenuti della Direttiva servizi e del D.lgs. n. 59/2010 – cfr. nello specifico gli articoli 4, c. 8, 9, 10 e 16 della Direttiva e 8, 11, 12 e 14 del D.lgs., e dell'articolo 1 del D. M. 05 agosto 2008, i presenti criteri comunali individuano:
- i limiti d'esercizio legati ai beni culturali, ambientali e paesaggistici da rispettare e valorizzare;
 - il fabbisogno di posti a parcheggio obbligatorio e non derogabile, da computare in relazione alle superfici di somministrazione;
 - la regolamentazione dell'orario di carico e scarico, delle aree di sosta su suolo pubblico;
 - nei casi previsti le regole per la valutazione di impatto sulla viabilità;
 - le verifiche degli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali cui subordinare il rilascio delle autorizzazioni.
 - ulteriori limiti d'esercizio per motivi di pubblico interesse, legati alla tutela dell'ordine, della sicurezza urbana e incolumità pubblica, alla tutela dell'ambiente urbano, alla conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico e alla tutela degli obiettivi di politica sociale e culturale, alla tutela dei consumatori, alla sanità pubblica, alla sicurezza stradale.

Art. 4 - Tipologia degli esercizi

1. Al fine del presente Regolamento di attuazione si intende per somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in aree aperte al pubblico, a tal fine attrezzate.
2. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da una unica tipologia: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.
3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande si suddividono ai sensi delle norme igienico sanitarie in quattro categorie così identificate, che vengono assunte dalla presente programmazione del settore:

- Tipologia 1 – somministrazione di bevande e di alimenti che richiedono una minima attività di manipolazione e un eventuale riscaldamento (**bar, caffè**);
 - Tipologia 2 – somministrazione di bevande e di alimenti e prodotti di gastronomia preparati in esercizi autorizzati, conservati con le modalità previste per la tipologia ed eventualmente sottoposti a riscaldamento, di piatti semplici preparati con mero assemblaggio di ingredienti (es. macedonie, insalate o piatti a base di salumi e formaggi) previo lavaggio e sanificazione, nonché preparazione e somministrazione di alimenti quali kebab, hot dog, patatine fritte, crepes e simili preparazioni, in considerazione del fatto che vengono utilizzate attrezzature precipue (**bar-tavola fredda**);
 - Tipologia 3 – somministrazione di bevande e di alimenti di cui alle tipologie 1 e 2, con attività di preparazione degli alimenti configurabile come piccola ristorazione e/o ristorazione veloce e/o tavola calda (**bar-tavola calda**)
 - Tipologia 4 – somministrazione di bevande e attività di preparazione alimenti, configurabile come attività di ristorazione tradizionale (**ristorante tradizionale, trattoria, pizzeria**).
4. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande si suddividono, ai sensi della determinazione del fabbisogno dei parcheggi e dello standard nelle categorie così identificate:

CLASSE	A1-A2-A3-L1	A4-A5-L2-resto del territorio
CLASSE 1	< 25	< 35
CLASSE 2	> 25 - 50	> 35 - 50
CLASSE 3	> 50 - 100	> 50 - 100
CLASSE 4	> 100	> 100

5. Al fine di orientare l'insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zone ed aree idonee alla formazione di sinergie con la rete del commercio in sede fissa e degli altri servizi pubblici e privati, affinché si sviluppino caratteristiche differenti per quanto concerne l'offerta, il servizio, il livello dei prezzi praticati, l'uso dello spazio privato e pubblico, e le differenti preferenze di localizzazione, e al fine di salvaguardare la vivibilità dell'ambiente urbano ove maggiormente fragile e garantire idonei livelli di sicurezza e di incolumità pubblica, le due precedenti classificazioni vengono congiunte, identificando gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in base alle seguenti **tipologie delle strutture di somministrazione**:

B 1 – esercizi con tipologia sanitaria I, con superficie di somministrazione fino a 25 mq. quando ubicati in zone A1, A2, A3 e L1 o con superficie di somministrazione fino a 35 mq. quando ubicati in zone A4, A5, L2 e resto del territorio comunale;

B 2 – esercizi con tipologia sanitaria I, con superficie di somministrazione da 26 a 50 mq. quando ubicati in zone A1, A2, A3 e L1 o con superficie di som-

ministrazione da 36 a 50 mq. quando ubicati in zone A4, A5, L2 e resto del territorio comunale;

B 3 – esercizi con tipologia sanitaria I, con superficie di somministrazione da 51 a 100 mq. quando ubicati in zone A1, A2, A3, L1, A4, A5, L2 e resto del territorio comunale;

B 4 – esercizi con tipologia sanitaria I, con superficie di somministrazione oltre i 100 mq. quando ubicati in zone A1, A2, A3, L1, A4, A5, L2 e resto del territorio comunale;

TF 1 – esercizi con tipologia sanitaria II, con superficie di somministrazione fino a 25 mq. quando ubicati in zone A1, A2, A3 e L1 o con superficie di somministrazione fino a 35 mq. quando ubicati in zone A4, A5, L2 e resto del territorio comunale;

TF 2 – esercizi con tipologia sanitaria II, con superficie di somministrazione da 26 a 50 mq. quando ubicati in zone A1, A2, A3 e L1 o con superficie di somministrazione da 36 a 50 mq. quando ubicati in zone A4, A5, L2 e resto del territorio comunale;

TF 3 – esercizi con tipologia sanitaria II, con superficie di somministrazione da 51 a 100 mq. quando ubicati in zone A1, A2, A3, L1, A4, A5, L2 e resto del territorio comunale;

TF 4 – esercizi con tipologia sanitaria II, con superficie di somministrazione oltre i 100 mq. quando ubicati in zone A1, A2, A3, L1, A4, A5, L2 e resto del territorio comunale;

TC 1 – esercizi con tipologia sanitaria III, con superficie di somministrazione fino a 25 mq. quando ubicati in zone A1, A2, A3 e L1 o con superficie di somministrazione fino a 35 mq. quando ubicati in zone A4, A5, L2 e resto del territorio comunale;

TC 2 – esercizi con tipologia sanitaria III, con superficie di somministrazione da 26 a 50 mq. quando ubicati in zone A1, A2, A3 e L1 o con superficie di somministrazione da 36 a 50 mq. quando ubicati in zone A4, A5, L2 e resto del territorio comunale;

TC 3 – esercizi con tipologia sanitaria III, con superficie di somministrazione da 51 a 100 mq. quando ubicati in zone A1, A2, A3, L1, A4, A5, L2 e resto del territorio comunale;

TC 4 – esercizi con tipologia sanitaria III, con superficie di somministrazione oltre i 100 mq. quando ubicati in zone A1, A2, A3, L1, A4, A5, L2 e resto del territorio comunale;

R 1 – esercizi con tipologia sanitaria IV, con superficie di somministrazione fino a 25 mq. quando ubicati in zone A1, A2, A3 e L1 o con superficie di somministrazione fino a 35 mq. quando ubicati in zone A4, A5, L2 e resto del territorio comunale;

R 2 – esercizi con tipologia sanitaria IV, con superficie di somministrazione da 26 a 50 mq. quando ubicati in zone A1, A2, A3 e L1 o con superficie di somministrazione da 36 a 50 mq. quando ubicati in zone A4, A5, L2 e resto del territorio comunale;

R 3 – esercizi con tipologia sanitaria IV, con superficie di somministrazione da 51 a 100 mq. quando ubicati in zone A1, A2, A3, L1, A4, A5, L2 e resto del territorio comunale;

R 4 – esercizi con tipologia sanitaria IV, con superficie di somministrazione oltre i 100 mq. quando ubicati in zone A1, A2, A3, L1, A4, A5, L2 e resto del territorio comunale;

6. A livello schematico la suddivisione risulta essere la seguente:

TIPOLOGIE DI STRUTTURE DI SOMMINISTRAZIONE

Tipologia strutture somministrazione	Tipologia sanitaria	Classi dimensionali	
		A1 – L1	Resto del territorio
B 1	I	< 25	< 35
B 2	I	> 25 - 50	> 35 - 50
B 3	I	> 50 - 100	> 50 - 100
B 4	I	> 100	> 100
TF 1	II	< 25	< 35
TF 2	II	> 25 - 50	> 35 - 50
TF 3	II	> 50 - 100	> 50 - 100
TF 4	II	> 100	> 100
TC 1	III	< 25	< 35
TC 2	III	> 25 - 50	> 35 - 50
TC 3	III	> 50 - 100	> 50 - 100
TC 4	III	> 100	> 100
R 1	IV	< 25	< 35
R 2	IV	> 25 - 50	> 35 - 50
R 3	IV	> 50 - 100	> 50 - 100
R 4	IV	> 100	> 100

7. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà, di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività di somministrazione.
8. In ogni caso l'attività di vendita è sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al minuto.
9. Negli esercizi di cui al precedente comma il latte può essere venduto per asporto a condizione che il titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita prescritta dalla legge 3 maggio 1989, n. 169, e vengano osservate le norme della medesima.

Art. 5 – Superficie di somministrazione

1. La “superficie di somministrazione” è l’area opportunamente attrezzata destinata alla somministrazione di alimenti e bevande compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature, arredi vari e simili, e la porzione di suolo, variamente delimitata –

coperta o scoperta – posta all'esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso (cosiddetti dehors).

2. Non costituisce superficie di somministrazione quella destinata ai magazzini, cucine, depositi, locali di lavorazione appositamente allo scopo dedicati, uffici, servizi igienici, spogliatoi e servizi igienici per il personale.
3. La superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione si determina nell'ambito dell'area coperta, interamente delimitata dai muri e al netto degli stessi e dell'area esterna (coperta o scoperta) appositamente destinata al servizio dei consumatori, variamente delimitata da appositi elementi fissi o rimuovibili.
4. Ogni esercizio di somministrazione corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito a superficie di somministrazione, comprensivo delle aree esterne (coperte o scoperte) variamente delimitate da appositi elementi ed appositamente destinate al servizio al consumatore.
5. La superficie di somministrazione corrispondente con la porzione di suolo variamente delimitata, coperta o scoperta, posta all'esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso, non viene computata ai fini del calcolo del fabbisogno di posti parcheggio, di cui al successivo articolo 13, quando la sua realizzazione non è soggetta a permesso a costruire.
6. La superficie di somministrazione corrispondente con la porzione di suolo variamente delimitata, coperta o scoperta, posta all'esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso, viene computata ai fini delle verifiche di impatto sulla viabilità di cui al successivo articolo 16, anche quando la sua realizzazione non è soggetta a permesso a costruire.

Art. 6 – Zonizzazione del territorio comunale

1. Ai sensi dell'articolo 26, primo comma, lettera f) della legge regionale n. 56/1977, come sostituita dalla legge regionale sul commercio, e dell'articolo 24, primo comma, sub a) della DCR n. 563-13414/1999 smi, sono compresi nella destinazione d'uso commerciale gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e pertanto tali esercizi potranno localizzarsi nell'ambito dell'intero territorio comunale, nel rispetto delle norme dettate dal P.R.G.C. sulle destinazioni delle singole aree e di quanto stabilito dagli articoli seguenti del presente regolamento.
2. Ai sensi dell'articolo 5 degli Indirizzi generali e criteri regionali la definizione delle zone attuali e potenziali di insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, perseguito l'obiettivo di favorire l'integrazione delle funzioni di servizio al consumatore, utilizza prioritariamente i criteri di identificazione stabiliti dalla DCR 563 – 13414/1999 per il riconoscimento degli addensamenti e delle localizzazioni.

3. Il Comune ha identificato sul proprio territorio una serie di zone applicando i parametri definiti dalla DCR 563 – 13414/1999 s.m.i., e riconosciute dalla propria programmazione commerciale approvata con DCC del 11 luglio 2011 n. 58, che si riconosce possiedano le caratteristiche per favorire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Legge e dagli Indirizzi generali e criteri regionali.
4. Viste le caratteristiche del territorio comunale, così come emergono dalla Relazione illustrativa dei presenti Criteri comunali, che risultano diversificate in relazione alla differenti funzioni che si sono venute a definire nel corso del tempo e che sono state individuate dalla programmazione urbanistica, ai fini della determinazione dei presenti criteri, si ritiene sia opportuno identificare altre parti del territorio a cui assegnare una specifica vocazione per il servizio di somministrazione a integrazione di quelle che attualmente esistono, in relazione a quanto illustrato e motivato nella Relazione illustrativa dei presenti Criteri comunali.
5. All'interno dell'addensamento A1, per gli specifici caratteri storico artistici e ambientali posseduti e per la fragilità urbana del sistema edilizio colà presente, si identifica una specifica zona corrispondente con il "Ricetto" medioevale.
6. Il Comune identifica come "Tessuto residenziale" quella parte del concentrico che presenta le caratteristiche e che consentono di soddisfare i parametri posti dalla Regione Piemonte per riconoscere da parte degli operatori di nuove localizzazioni commerciali urbane non addensate di tipo L. 1. Alla zona "Tessuto residenziale" si applicano l'articolo 8, comma 5, degli Indirizzi generali e Criteri regionali riferite alle localizzazioni L.1.
7. Il Comune evidenzia inoltre la presenza di frazioni e parti omogenee del territorio urbanizzato con meno di 3.000 abitanti, che risultano caratterizzati da condizioni di marginalità di servizi, in quanto sono privi di esercizi alimentari e di esercizi di somministrazione in un raggio di 500 metri.
8. Per le motivazioni indicate nella Relazione illustrativa dei presenti Criteri comunali, il territorio comunale è stato suddiviso nelle seguenti zone di insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande:
 - a. Addensamento storico rilevante A.1 (A.1);
 - b. Ricetto;
 - c. Tessuto residenziale comprendente le localizzazioni non addensate L.1 attuali o future (L.1 e TR);
 - d. Addensamenti extra urbani arteriali A.5;
 - e. Resto del territorio comunale (RTC);
 - f. Realtà a rischio di desertificazione (RRD).
9. Le realtà a rischio di desertificazione (RRD) sono riconosciute nelle seguenti località abitate:
 - Strona.

Art. 7 – Rilascio di nuove autorizzazioni

1. Il rilascio di nuove autorizzazioni non è sottoposto ad alcun vincolo numerico o quantitativo, determinato in base a parametri di tipo numerico o in relazione ai consumi della popolazione, né a un controllo economico consistente nel subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla prova dell'esistenza di una necessità economica o di una domanda di mercato, nella valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o nella valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione.
2. Limitazioni di ordine quantitativo sono poste, nel rispetto dei contenuti della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, solo nei casi in cui ciò è ritenuto necessario per motivi imperativi di interesse generale quali le ragioni di salute pubblica, di sicurezza e di tutela ambientale.
3. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune così come previsto dall'articolo 9 della Legge, nel rispetto di quanto indicato nei commi seguenti.
4. Al fine di garantire la sostenibilità dell'offerta rispetto al contesto ambientale, economico, sociale e territoriale, nonché la tutela della sicurezza urbana, dell'ordine pubblico e della vivibilità urbana, si considera fondamentale il conseguimento dell'obiettivo di orientare l' insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle zone e nelle aree idonee alla formazione di sinergie con la rete del commercio in sede fissa e degli altri servizi pubblici e privati.
5. E' considerata in sintonia con l'utilità sociale e funzionale al conseguimento dell'obiettivo di promozione della concorrenza, la realizzazione delle tipologie delle strutture di somministrazione che rispondono ai requisiti previsti dalla presente normativa. La compatibilità territoriale dello sviluppo di ciascuna delle tipologie delle strutture di somministrazione di cui all'elenco precedente, è delineata indiscutibilmente, nei limiti derivanti da quanto sopra riportato, nella seguente tabella.
6. A tale scopo si definisce che tali limitazioni sono applicabili per un periodo non superiore a quattro anni dalla data di approvazione in Consiglio Comunale del presente regolamento di attuazione.
7. **COMPATIBILITÀ TERRITORIALE DELLO SVILUPPO – AREA URBANA**

Tipologia strutture somministrazione	Tipologia sanitaria	Classi dimensionali	A1	RICETTO	L1 e TR
B 1	I	< 25	SI	SI	SI
B 2	I	26 - 50	SI	SI	SI
B 3	I	51 - 100	SI	SI	SI
B 4	I	> 100	NO	NO	SI
TF 1	II	< 25	SI	NO	SI
TF 2	II	26 - 50	SI	NO	SI
TF 3	II	51 - 100	NO	NO	NO
TF 4	II	> 100	NO	NO	NO

Tipologia strutture somministrazione	Tipologia sanitaria	Classi dimensionali	A1	RICETTO	L1 e TR
TC 1	III	< 25	SI	NO	SI
TC 2	III	26 - 50	SI	NO	SI
TC 3	III	51 - 100	SI	NO	SI
TC 4	III	> 100	NO	NO	NO
R 1	IV	< 25	SI	SI	SI
R 2	IV	26 - 50	SI	SI	SI
R 3	IV	51 - 100	SI	SI	SI
R 4	IV	> 100	NO	NO	NO

A1 – Addensamento storico rilevante

Ricetto

L1 e TR – Localizzazioni non addensate e Tessuto residenziale

8. COMPATIBILITÀ TERRITORIALE DELLO SVILUPPO – AREA EXTRA URBANA

Tipologia strutture somministrazione	Tipologia sanitaria	Classi dimensionali	A5	RTC	RRD
B 1	I	< 35	SI	SI	SI
B 2	I	36 - 50	SI	SI	SI
B 3	I	51 - 100	SI	SI	SI
B 4	I	> 100	SI	SI	SI
TF 1	II	< 35	SI	SI	SI
TF 2	II	36 - 50	SI	SI	SI
TF 3	II	51 - 100	SI	SI	SI
TF 4	II	> 100	SI	SI	SI
TC 1	III	< 35	SI	SI	SI
TC 2	III	36 - 50	SI	SI	SI
TC 3	III	51 - 100	SI	SI	SI
TC 4	III	> 100	SI	SI	SI
R 1	IV	< 35	SI	SI	SI
R 2	IV	36 - 50	SI	SI	SI
R 3	IV	51 - 100	SI	SI	SI
R 4	IV	> 100	SI	SI	SI

A5 – Addensamento extraurbano

RTC – Resto del territorio comunale

RRD – Realtà a rischio di desertificazione

9. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico a carattere stagionale sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune così come previsto dall'articolo 11 della Legge.
10. Il rilascio dell'autorizzazione di cui ai precedenti commi del presente articolo è subordinato alla verifica, da parte del comune, del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 4 e 5 della Legge e del rispetto di quanto indicato dal presente Regolamento di Attuazione.

11. Dalla data di rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3, il titolare ha dodici mesi di tempo per adottare tutte le misure necessarie al fine di rispettare le norme, le prescrizioni e le autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico-sanitaria, nonché le norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi e le disposizioni sulla sorvegliabilità dei locali.

Art. 8 – Trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. I trasferimenti di sede degli esercizi di somministrazione sono consentiti nell'ambito dello stesso comune, ed il rilascio dell'autorizzazione avviene nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie previste dalla specifica normativa vigente, delle norme di pubblica sicurezza previste dal Reg. TULPS – D.M. 17 Dicembre 1992, n. 564 e delle disposizioni degli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 degli Indirizzi generali e criteri regionali.
2. I trasferimenti di sede degli esercizi di somministrazione nell'ambito del medesimo addensamento commerciale e/o localizzazione commerciale sono soggetti ad autorizzazione che verrà rilasciata nel rispetto delle norme di cui al precedente comma, con esclusione del rispetto delle disposizioni relative al fabbisogno dei parcheggi e standard e alle verifiche di impatto sulla viabilità.

Art. 9 – Ampliamento della superficie di somministrazione

1. L'ampliamento della superficie di somministrazione, così come definita all'articolo 5 del presente Regolamento di attuazione, è soggetto a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 smi, da effettuarsi presso il comune.
2. Nella SCIA l'interessato dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 4 e 5 della Legge Regionale e di rispettare le disposizioni igienico-sanitarie previste dalla specifica normativa vigente, le norme di pubblica sicurezza previste dal Reg. TULPS – D.M. 17 Dicembre 1992, n. 564 e le disposizioni degli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 degli Indirizzi generali e criteri regionali.

Art. 10 – Trasferimento degli esercizi in gestione o in proprietà

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione all'avente causa e la decadenza della medesima in capo al cedente, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante possieda gli appositi requisiti morali e professionali, dal momento in cui viene presentata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 smi..

Art. 11 – Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di fiere, feste, mercati, o di altre riunioni straordinarie di persone, il comune può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga a quanto stabilito dal presente Regolamento di attuazione alle persone in possesso degli appositi requisiti morali e professionali.
2. Tale tipo di autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali e le superfici cui si riferiscono.
3. Per il rilascio dell'autorizzazione temporanea all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolto, in via temporanea per un periodo limitato e determinato in occasione di eventi fieristici e promozionali del territorio, da parte di associazioni o enti privi di scopo di lucro e finalizzati alla promozione e sviluppo del territorio interessato dalla manifestazione, le disposizioni concernenti i requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 38/2006 non si applicano.
4. L'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione è sottoposto al divieto previsto per le bevande alcoliche dall'art. 7, comma 4, della legge regionale n. 38/2006 ed al rigoroso rispetto del Regolamento di Sicurezza Urbana e Qualità della Vita di cui alla DCC n. 75 del 4 luglio 2012 e delle specifiche Ordinanze Comunali.
5. L'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande è comunque subordinata al rilascio della autorizzazione sanitaria ed al rispetto dell'Ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002.

Art. 12 - Ambito di esclusione dell'applicazione dei parametri

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge regionale n. 38/2006, non si applicano i criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni concernenti l'attività degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande effettuate:

- a. negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, quando quest'ultima attività è prevalente rispetto a quella della somministrazione. L'attività di intrattenimento e svago si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento e svago. Non costituisce attività di intrattenimento, svago e spettacolo la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
- b. negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
- c. negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade e strade extraurbane principali, sui mezzi di trasporto pubblico e all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
- d. negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, purché l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti;
- e. al domicilio del consumatore;
- f. nelle mense aziendali a favore dei lavoratori dell'azienda;
- g. nei circoli e associazioni aderenti ad enti od organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'Interno, di cui all'articolo 2 del d.p.r. 235/2001;
- h. in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti delle forze dell'ordine, caserme, strutture d'accoglienza per immigrati e rifugiati ed altre strutture similari di accoglienza o sostegno, case di cura, case di riposo, asili infantili;
- i. all'interno di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi sportivi e simili, limitatamente ai fruitori delle attività stesse;
- j. negli esercizi situati in immobili aventi caratteristiche turistico-ricettive, di proprietà di enti pubblici, utilizzati ai fini della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, culturale e turistico locale. La gestione di tali esercizi è affidata direttamente dall'ente proprietario dell'immobile nel rispetto dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente;
- k. negli altri casi disposti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.

Art. 13 – Standard a parcheggio

1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'attivazione e la Segnalazione Certificata di Inizio Attività per ampliamento di superficie di somministrazione di un esercizio di sommi-

nistrazione di alimenti e bevande, è soggetto al rispetto obbligatorio e non derogabile del fabbisogno di posti auto e dello standard di superficie a parcheggio così come definito dai seguenti commi.

2. Ai fini del calcolo del fabbisogno di posti parcheggio, non è da computare la superficie di somministrazione che occupa la porzione di suolo variamente delimitata, coperta o scoperta, posta all'esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso, che non è soggetta a permesso a costruire.
3. La quota di posti a parcheggio e relativa superficie, non soggetta alle norme dell'art. 21, c. 1 e 2 della l.r. n. 56/1977 smi, e dell'art. 25, c. 1 e 2 della DCR n. 563-13414/99 smi, è reperita in aree private per il soddisfacimento delle norme dell'art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge Urbanistica), così come modificato dall'art. 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con d.p.r. 15 giugno 1959, n. 393).
4. Il fabbisogno totale di posti a parcheggio per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è calcolato secondo i parametri delle tabelle che seguono:

ZONA	CLASSI DIMENSIONALI	FORMULA
A.1	S < 25	esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della l.r. 56/77 smi
	25 < S < 50	$N = 1 + 0,08 * (S - 25)$
	50 < S < 100	$N = 3 + 0,1 * (S-50)$
	S > 100	$N = 8 + 0,12 * (S-100)$

A1 – Addensamento storico rilevante

ZONA	CLASSI DIMENSIONALI	FORMULA
RICETTO	S < 25	esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della l.r. 56/77 smi
	25 < S < 50	$N = 1 + 0,08 * (S - 25)$
	50 < S < 100	$N = 3 + 0,1 * (S-50)$
	S > 100	$N = 8 + 0,12 * (S-100)$

ZONA	CLASSI DIMENSIONALI	FORMULA
TR	S < 25	esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della l.r. 56/77 smi
	25 < S < 50	$N = 1 + 0,08 * (S - 25)$
	50 < S < 100	$N = 3 + 0,1 * (S-50)$
	S > 100	$N = 8 + 0,12 * (S-100)$

L1 e TR – Localizzazioni non addensate e Tessuto residenziale

ZONA	CLASSI DIMENSIONALI	FORMULA
A5	S < 35	esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della l.r. 56/77 smi
	35 < S < 50	$N = 1 + 0,1 * (S - 35)$
	50 < S < 100	$N = 3 + 0,1 * (S-50)$
	S > 100	$N = 8 + 0,12 * (S-100)$

A5 – Addensamenti extra urbani arteriali

ZONA	CLASSI DIMENSIONALI	FORMULA
RTC	S < 35	esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della l.r. 56/77 smi
	35 < S < 50	N = 1 + 0,1 * (S - 35)
	50 < S < 100	N = 3 + 0,1 * (S-50)
	S > 100	N = 8 + 0,12 * (S-100)

RTC – Resto del territorio comunale

5. Per gli esercizi di somministrazione ubicati nella zona commerciale del Ricetto, vista la esclusione vigente al traffico veicolare, è richiesto il soddisfacimento dei posti parcheggio previsto al precedente comma 3 a seguito di monetizzazione così come regolata dal comma seguente e dalle norme del PRGC.
6. Per gli esercizi di somministrazione ubicati nelle località abitate che sono state identificate come appartenenti a “realta minori a rischio desertificazione” (RRD), non è richiesto il soddisfacimento dei posti parcheggio previsto al precedente comma 3; è comunque fatto salvo quanto prescritto dall’articolo 21, comma 1, n. 3) della l.r. 56/1977 smi.
7. Il coefficiente di trasformazione in superficie (mq.) di ciascun posto a parcheggio è pari a:
 - a. 26 mq., comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati al piano di campagna;
 - b. 28 mq., comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati nella struttura degli edifici o in apposite strutture pluripiano.
8. Per il soddisfacimento dei posti parcheggio degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nei centri commerciali si applicano le norme previste all’articolo 25, comma 4 della DCR n. 563-13414/99 e smi.
9. In tutte le zone commerciali riconosciute, ad esclusione delle “realta minori a rischio desertificazione” di cui al precedente articolo 6, comma 7, e che non siano interessate da programmi integrati di rivitalizzazione delle realta minori, deve essere dimostrata la disponibilità di parcheggio, anche attraverso apposito convenzionamento con infrastrutture private già presenti ed operanti.

Art. 14 – Monetizzazione standard a parcheggio

1. Per gli esercizi di somministrazione ubicati nell’addensamento A.1, nel Ricetto, nelle Localizzazioni non addensate L.1 e nel Tessuto residenziale, il fabbisogno dei posti parcheggio è monetizzabile, totalmente o in parte, nel caso in cui non sia possibile rispettare lo standard a parcheggio.
2. Gli importi così incassati contribuiscono alla costituzione di un fondo destinato al finanziamento per la realizzazione di parcheggi di iniziativa pubblica dedicati alla zona di insediamento.

3. Tali importi dovranno essere corrisposti all'atto del rilascio dell'autorizzazione per l'apertura e per il trasferimento di sede dell'esercizio o della presentazione della denuncia di ampliamento della superficie, nei casi previsti dagli indirizzi regionali.
4. Gli importi per la monetizzazione dei parcheggi riferiti agli ampliamenti della superficie di somministrazione che avvengono è parametrato alla sola superficie ampliata.
5. Nel caso di trasferimento della sede dell'esercizio tra addensamenti non omogenei, con o senza variazione della superficie di somministrazione, l'importo della monetizzazione è stabilito sull'intera superficie oggetto del trasferimento.
6. Nel caso di subingresso nella titolarità dell'autorizzazione a seguito di affitto d'azienda, l'obbligazione eventualmente rateizzata grava in solido sul titolare e sul gestore dell'azienda.
7. Nel caso di subingresso nella titolarità dell'autorizzazione a seguito di cessione o altra forma di trasferimento dell'azienda, l'obbligazione eventualmente rateizzata grava sul subentrante.
8. Nel caso di reintestazione dell'autorizzazione, alla procedura amministrativa non può essere dato seguito qualora vi siano delle morosità nei pagamenti dovuti per la monetizzazione dei parcheggi.
9. Il mancato pagamento di quanto dovuto ai fini della monetizzazione costituisce causa di diniego dell'autorizzazione o di sospensione della stessa nei casi di mancato pagamento degli importi rateizzati.
10. Il comune, nei propri strumenti urbanistici generali, ha previsto l'istituto della monetizzazione mediante i criteri definiti con DCC n. 13/2010 DCC n. 14/2010.

Art. 15 – Aree di carico e scarico merci

1. Il dimensionamento e la dislocazione delle aree destinate al carico e allo scarico delle merci è determinato dall'operatore in funzione delle dimensioni e dalla funzione svolta dall'esercizio di somministrazione.
2. Viste le caratteristiche degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che necessitano di rifornimenti di modeste quantità di merci, sovente differenziate per articoli e fornitori, si ritiene che il carico e lo scarico delle merci possa avvenire solitamente su area pubblica.
3. Solo nel caso in cui l'esercizio di somministrazione sia ubicato negli addensamenti A.5 o nel resto del territorio, ad esclusione delle realtà minori a rischio di desertificazione, e abbia una superficie di somministrazione superiore a 100 mq., il carico e lo scarico delle merci deve avvenire in appositi spazi individuati su area privata, non utilizzati come standard a parcheggio.

Art. 16 – Verifiche di impatto sulla viabilità

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 9, comma 3, degli Indirizzi generali e criteri regionali, il rilascio delle autorizzazioni per le nuove aperture, per i trasferimenti di sede fuori della zona di appartenenza e le SCIA per l'ampliamento della superficie di somministrazione per gli esercizi ubicati al di fuori dell'addensamento A.1 e delle realtà minori a rischio di desertificazione (RRD), determinate dall'articolo 6 del presente Regolamento di Attuazione, sono assoggettate al rispetto del presente articolo.
2. Le autorizzazioni per le nuove aperture e per i trasferimenti di sede in altra zona e le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) per le variazioni della superficie di somministrazione sono subordinate a valutazione di impatto sulla viabilità secondo i contenuti dei commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 9 degli Indirizzi generali e criteri regionali, quando la superficie di somministrazione oggetto di nuova apertura, di trasferimento fuori zona o di variazione in ampliamento, calcolata nel rispetto del precedente articolo 5, comma 1, è superiore a mq. 80.
3. Lo studio di impatto sulla viabilità, sottoscritto ed asseverato dal professionista incaricato della sua redazione, deve essere effettuato sulla parte della rete stradale che può risentire in misura significativa dell'incremento del traffico indotto dall'insegnamento o dalle variazioni dei nuovi esercizi di somministrazione.
4. Lo studio di impatto sulla viabilità deve essere realizzato nel rispetto dei commi 4, 6, 7 e 8 dell'articolo 9 della deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85-13268.
5. Qualora le autorizzazioni per le nuove aperture e per i trasferimenti di sede in altra zona e le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) per le variazioni della superficie di somministrazione avvengano negli addensamenti commerciali A5 e nelle localizzazioni commerciali L2, il progetto unitario di coordinamento (PUC), previsto dall'art. 13, c.3 lett. e) e art. 14 c.4 lett. b) della DCR n. 563-13414/99 smi, deve essere opportunamente integrato, oppure può essere dichiarato idoneo quello già approvato che contempli la relativa dotazione di posti auto

Art. 17 – Fissazione degli orari giornalieri di maggior afflusso viario

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 9, comma 5, degli Indirizzi generali e criteri regionali, l'arco orario giornaliero sulla base del quale deve essere calcolato il maggior afflusso viario è stabilito nella giornata del giovedì, dati frequentazione ASL orari 07,00/15,00.

Art. 18 – Fissazione degli orari giornalieri di traffico ordinario

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 9, comma 5, degli Indirizzi generali e criteri regionali, l'arco orario giornaliero sulla base del quale deve essere calcolato il traffico ordinario per le specifiche zone è riportato nella tabella seguente:

2.

CLASSE	ZONA	Arco orario ordinario		
		7,00 - 9,00	12,00 - 15,00	18,00 -22,00
> 80 - 100	A.5	7,00 - 9,00	12,00 - 15,00	18,00 -22,00
> 100	A.5	7,00 - 9,00	12,00 - 15,00	18,00 -22,00
> 80 - 100	TR	7,00 - 9,00	12,00 - 15,00	-
> 100	TR		12,00 - 15,00	19,00 -22,00
> 80 - 100	RTC	-		19,00 -22,00
> 100	RTC		12,00 - 15,00	19,00 -22,00

A5 – Addensamenti extra urbani arteriali

TR – Tessuto residenziale

RTC – Resto del territorio comunale

Art. 19 – Concertazione delle soluzioni progettuali antecedenti le istanze e le SCIA

1. Nel caso in cui le autorizzazioni per le nuove aperture e per i trasferimenti di sede in altra zona e le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) per le variazioni della superficie di somministrazione siano ubicati su viabilità provinciale e regionale, le soluzioni progettuali che rendono ammissibile l'insediamento devono essere concertate con la Provincia.
2. Nel caso in cui le autorizzazioni per le nuove aperture e per i trasferimenti di sede in altra zona e le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) per le variazioni della superficie di somministrazione siano ubicati su viabilità comunale, le soluzioni progettuali che rendono ammissibile l'insediamento devono essere concertate con il Comune.
3. In entrambi i casi la concertazione deve svolgersi preventivamente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione o della presentazione della SCIA, che devono dare atto dell'avvenuta concertazione.
4. Le eventuali soluzioni progettuali concertate che si rendano necessarie, devono essere oggetto di convenzione o di atto di impegno unilaterale d'obbligo.
5. I progetti edilizi e le istanze di autorizzazione per le nuove aperture e per i trasferimenti di sede in altra zona e le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) per le variazioni della superficie di somministrazione, non possono essere positivamente valutati fino a quando non sia dimostrato, a seguito della realizzazione di adeguate opere infrastrutturali di cui alle soluzioni progettuali del comma precedente, che si

raggiungono idonei livelli di servizio nel rispetto delle norme dei presenti Criteri comunali e degli Indirizzi generali e criteri regionali.

Articolo 20 – Verifiche degli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali

1. Le autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione, le SCIA per i casi previsti dall'art. 12 comma 1 e 2 della l.r. 38/06 e dell'art. 12, comma 8 degli Indirizzi generali e criteri regionali, i permessi a costruire e le SCIA in materia edilizia, sono subordinate alle verifiche degli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali che saranno oggetto di idoneo studio da presentare a corredo delle istanze e delle SCIA.
2. Lo studio deve essere sottoscritto ed asseverato da professionista abilitato alla sua redazione.
3. Le componenti ambientali e paesaggistiche da esaminare e valutare nello studio di cui al comma 1 sono contenute in una serie di relazioni asseverate relative a:
 - a) clima acustico;
 - b) atmosfera;
 - c) paesaggio.
4. Le relazioni asseverate elencate al comma 3, devono essere redatte secondo le linee tecnico-giuridiche contenute nell'articolo 10 comma 4 degli Indirizzi generali e criteri regionali.
5. Le componenti tecniche da esaminare e valutare nello studio di cui al comma 1 sono contenute in una serie di relazioni asseverate relative a:
 - a. sicurezza impianti-prevenzione incendi;
 - b. rifiuti;
 - c. barriere architettoniche.
6. Le relazioni asseverate elencate al comma 5 devono essere redatte secondo le linee tecnico-giuridiche contenute nell'articolo 10 comma 5 degli Indirizzi generali e criteri regionali.
7. Le mitigazioni e le soluzioni progettuali individuate come ottimali per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui ai commi precedenti e che rendono ammissibile l'intervento sono dettagliate nel progetto municipale per ciascuna componente ambientale e paesaggistica e costituiscono prescrizioni dell'autorizzazione dell'esercizio di somministrazione e del permesso a costruire, e per i casi di SCIA di cui all'art. 12 comma 1 e 2 della Legge e dell'art. 12 comma 8 degli Indirizzi generali e criteri regionali, costituiscono elemento di autoregolamentazione obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'attività.

Articolo 21 – Prescrizioni particolari

1. Oltre a quanto indicato nei presenti Criteri comunali si applica quanto stabilito dal Regolamento comunale di Sicurezza Urbana e Qualità della Vita della Comunità di Ghemme, approvato con DCC n. 75 del 4 luglio 2012.
2. Il Sindaco, mediante ordinanze emanate ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000, può imporre particolari restrizioni agli orari di apertura notturni degli esercizi di somministrazione ubicati nelle zone A1, Ricetto e L1 e TR, per salvaguardare la quiete, il decoro e la vivibilità di queste zone urbane, al fine di tutelare il rispetto delle norme che regolano la vita civile, .

Articolo 22 – Procedure istruttorie

1. È prevista l'approvazione ai sensi dell'articolo 9 comma 5 della Legge di un regolamento per disciplinare il procedimento concernente le domande di autorizzazione annuale e stagionale e le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) in materia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico.

Art. 23 – Individuazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici

1. L'esistenza di importanti testimonianze storico artistiche presenti nel territorio comunale ha portato alla individuazione dei beni culturali e ambientali e dei beni paesaggistici così come sono indicati negli elenchi di cui al capitolo “Individuazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici” della Relazione illustrativa dei presenti Criteri comunali, e qui di seguito riportati.

DENOMINAZIONE
Castello dei Conti di Cavenago
Oratorio annesso alla Parrocchia
Chiesa parrocchiale
Resti del castello di Motto
Resti del Castello di S. Vito
Ciminiera di Via Montebello
Cascina Cattanea

Art. 24 – Direttive per l’insediamento degli esercizi di somministrazione in prossimità dei beni culturali, ambientali e paesaggistici

1. Le modalità di esercizio e di fruizione delle attività di somministrazione, al fine di garantire l’integrità dei beni culturali immobili, non deve danneggiarne la prospettiva o la luce o alterarne le condizioni di ambiente e di decoro, fatte salve le prescrizioni poste dalla normativa vigente in materia di beni culturali.
2. La localizzazione, le modalità di esercizio e di fruizione delle attività di somministrazione destinate all’accesso e alla permanenza del pubblico, abbinate ad attività di intrattenimento o svago, non devono interferire sulla fruibilità dei beni culturali, ambientali e paesaggistici.
3. Le aree variamente delimitate – coperte o scoperte – poste all’esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinate al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connesse all’esercizio dello stesso, non devono alterare la prospettiva visiva e la fruibilità dei beni culturali, ambientali e paesaggistici.
4. In tutto il territorio comunale i titolari degli esercizi si fanno carico (anche in forma consortile) di interventi o iniziative, concordate con l’amministrazione comunale, volti a dissuadere la propria clientela dalla produzione di rumori, a sensibilizzare al rispetto della quiete pubblica, del decoro urbano e del valore storico, artistico, documentario dei beni culturali, ambientali e paesaggistici, così come indicato nel Regolamento comunale di Sicurezza Urbana e Qualità della Vita della Comunità di Ghemme, approvato con DCC n. 75 del 4 luglio 2012.

Art. 25 – Prescrizioni per l’insediamento degli esercizi di somministrazione in prossimità dei beni culturali, ambientali e paesaggistici

1. L’insediamento delle attività di somministrazione non deve in alcun modo distruggere, danneggiare, deteriorare i beni culturali e ambientali, i beni paesaggistici e i locali storici; non deve, inoltre, comportare usi non compatibili con il carattere storico, artistico, paesaggistico dei beni, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione (cfr articoli 20 e 146 del Decreto lgs del 22 gennaio del 2004, n. 42).
2. «È vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l’aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili» (comma 1 dell’articolo 49 Decreto lgs del 22 gennaio del 2004, n. 42).
3. «Lungo le strade site nell’ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1 [leggasi beni culturali, nda], è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza

sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati» (comma 1 dell'articolo 49 Decreto Igs del 22 gennaio del 2004, n. 42).

4. «Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146» (comma 1, articolo 153, Decreto Igs del 22 gennaio del 2004, n. 42).
5. «Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole del soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela» (comma 2, articolo 153, Decreto Igs del 22 gennaio del 2004, n. 42).
6. È fatto obbligo di garantire la qualità progettuale degli interventi volti all'attivazione degli esercizi di somministrazione, affinché presentino un equilibrato inserimento ambientale, paesaggistico e territoriale.
7. Nell'Addensamento A.1 gli esercizi di somministrazione, anche non assistita, devono avere esteriorità (insegne, tende, illuminazione esterna, serrande, vetrine, dehors e finitura di facciata di pertinenza dell'esercizio) conformi a quanto previsto dalle redigende Linee guida per gli interventi sulle esteriorità degli esercizi commerciali, inserite nel progetto approvato dalla Delibera del Consiglio Comunale.
8. Nell'Addensamento A.1, nella zona del Ricetto e in prossimità di beni culturali e paesaggistici non è consentita l'esposizione nelle vetrine di prodotti ancora da cuocere e/o in fase di cottura e/o di mantenimento a temperatura; non è altresì consentita l'esposizione all'esterno e in vetrina di fotografie che rappresentano i piatti preparati.
9. Le particolari caratteristiche storico, architettoniche e ambientali di pregio possedute dal Ricetto, che lo hanno fatto definire come "nucleo omogeneo di impianto medioevale e di architettura avente alto valore ambientale", fanno sì che per non snaturare tale omogeneità, sia vietato l'insediamento delle tipologie di locali (es. Kebab, ristorante cinese, pizzerie, ristorante toscano, fast food, ecc.) che siano incoerenti rispetto al contesto ambientale di questa zona.
10. È fatto obbligo per i titolari degli esercizi di somministrazione verificare e segnalare agli organi di vigilanza competenti l'esistenza di comportamenti scorretti da parte dei consumatori, vigilando affinché non vengano utilizzati per il consumo i monumenti, i luoghi destinati al culto e le strutture o le aree di interesse culturale.

Art. 26 – Orari di svolgimento della somministrazione

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 17 della Legge, l'esercente determina l'orario di apertura al pubblico dell'esercizio nel rispetto dei limiti stabiliti dal comune.
2. Il Sindaco, oltre a quanto disposto nell'art. 21 del presente regolamento, con apposita ordinanza stabilisce limitazioni all'orario di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nel momento in cui siano necessarie alla salvaguardia dell'interesse pubblico, con particolare riferimento alla sicurezza pubblica e alla vivibilità, differenziandole per zona e per dimensione delle strutture di somministrazione, in relazione a quanto stabilito con il Regolamento comunale di Sicurezza Urbana e Qualità della Vita della Comunità di Ghemme, approvato con DCC n. 75 del 4 luglio 2012.

Art. 27 – Orari di carico e scarico delle merci

1. Nell'addensamento A.1 e nel Ricetto l'orario di carico e scarico delle merci su area pubblica deve essere previsto fino alle ore 7 e dalle ore 10 alle 12, dalle 15 alle 18 e dopo le ore 20 evitando in ogni caso di generare inquinamento acustico nelle ore di riposo notturno, fatte salve diverse disposizioni e regolamenti in materia di viabilità.
2. Nelle altre zone commerciali e nel resto del territorio comunale, l'orario di carico e scarico delle merci, nell'ottica di privilegiare norme di autoregolamentazione, sarà concertato con il comune, tramite l'ufficio Polizia Municipale, su proposte dell'operatore prima della presentazione della istanza di autorizzazione o della presentazione della SCIA.

Articolo 28 – Revoca in caso di violazione dei criteri comunali

1. Oltre ai casi di revoca previsti all'articolo 16 della Legge è altresì disposta la revoca dell'autorizzazione, il divieto di prosecuzione dell'attività nei casi soggetti a SCIA, per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 16 comma 1, sub j) della Legge, qualora non siano rispettate al momento dell'attivazione e nel corso dell'attività dell'esercizio di somministrazione, le norme del presente provvedimento.

Art. 29 - Norme finali

1. L'applicazione delle presenti norme è subordinata al rispetto delle norme urbanistiche vigenti, alle norme degli Indirizzi generali e Criteri comunali ove applicabili nonché di ogni altra normativa in atto.